

CONVENZIONE QUADRO TRA AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE E SOCIETA' DI COMMITTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE S.P.A. PER LE ATTIVITA' D'ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI, DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, EROGAZIONE DI SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI E DI SUPPORTO E LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

TRA

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo con sede in Via M. Coppino 26, 12100 Cuneo C.F./ P. IVA 01127900049, PEC: aso.cuneo@cert.legalmail.it nella persona del dott. Livio Tranchida in qualità di Commissario straordinario nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 21-1914/2025/XII del 01 dicembre 2025, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito «Ente»)

E

Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte SpA), con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, Tel. 011.654.83.00, PEC: presidenza@cert.scr.piemonte.it, nella persona dell'ing. Domenico Massimo COIRO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante (di seguito «SCR»), di seguito collettivamente indicati le «Parti»

premesso che

(i) con legge n. 19 del 6 agosto 2007 la Regione Piemonte ha istituito SCR con la finalità di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale;

(ii) l'art. 2 della suddetta L.R. 6 agosto 2007, n. 19, così come modificata dalla L.R. 28/2016, definisce le funzioni di SCR, attribuendole in particolare le funzioni di

centrale di committenza e di stazione unica appaltante in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori;

(iii) l'art. 3, comma 1), della suddetta L.R del 6 agosto 2007, n.19 individua tra i soggetti destinatari delle attività di SCR i seguenti:

a) enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale;

b) enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa;

(iv) nell'espletamento delle sue funzioni SCR opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa eurounitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale;

(v) in data 23 luglio 2015, SCR è stata iscritta, su segnalazione della Regione Piemonte, dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nell'elenco dei Soggetti Aggregatori, istituito ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014 convertito con legge n. 89 del 23 giugno 2014;

(vi) il Consiglio d'Amministrazione di SCR Piemonte, durante la seduta del 09/05/2018, ha approvato il documento operativo denominato "Attività nell'ambito della gestione di processi di acquisizione di forniture, servizi e lavori pubblici: corrispettivi" che definisce i compensi di SCR Piemonte S.p.A. nell'ambito delle attività svolte per l'acquisizione di forniture, servizi e l'affidamento di lavori pubblici,

la gestione complessiva di un procedimento di acquisto di forniture e servizi (ruolo di RUP) e la gestione delle convenzioni/contratti per la fornitura di beni e servizi ex art. 26 L. 488/99;

(vii) la Regione Piemonte ha approvato, con D.G.R. n. 22-6868 del 18 maggio 2018, la “Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e la Società di Committenza della Regione Piemonte (SCR Piemonte S.p.A.) per le attività d'acquisto di forniture e servizi, di erogazione di servizi tecnico-professionali e di supporto e per la realizzazione di lavori pubblici”, sottoscritta tra le parti in data 15/06/2018 per un periodo di cinque anni - prorogata sino al 17/06/2028, con nota della Regione Piemonte, acquista agli atti di SCR con prot. n. 5328 del 13/07/2023 - che definisce, nell'ambito delle attività che SCR svolge per le strutture regionali, la metodologia di determinazione del relativo corrispettivo (Allegato: “Corrispettivi spettanti a S.C.R. Piemonte S.p.A. per le attività art. 4 lettere a), b), c) e d) della Convenzione Quadro svolte a favore della Regione Piemonte - METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE”);

(viii) l'Ente ha espresso la volontà di sottoscrivere con SCR una Convenzione affinché quest'ultima, negli interessi ed obiettivi propri dell'Ente, possa provvedere allo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza, alla gestione dei procedimenti di esecuzione di forniture, servizi e lavori pubblici e allo svolgimento di attività tecnico-amministrative;

(ix) SCR ha dato il proprio assenso alla richiesta dell'Ente di cui sopra, secondo le regole stabilite con il proprio socio azionista nella Convenzione quadro di cui al precedente punto (vii);

(x) la presente Convenzione è stata approvata, in schema:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR n. __, Punto n. __

Ordine del Giorno, del _____;

- con provvedimento dell'Organo amministrativo dell'Ente n. _____ del

_____.

Tutto ciò premesso,

le Parti, come in epigrafe meglio generalizzate,

convengono e stipulano

quanto segue:

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE

1. Le Premesse, il documento operativo denominato *“Attività nell’ambito della gestione di processi di acquisizione di forniture, servizi e lavori pubblici: corrispettivi”* approvato dal Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte, durante la seduta del 09/05/2018, e la metodologia di determinazione dei corrispettivi, denominata *“Corrispettivi spettanti a S.C.R. Piemonte S.p.A. per le attività art. 4 lettere a) b) c) e d) della Convenzione Quadro svolte a favore della Regione Piemonte - METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE”*, acclusa alla Convenzione Quadro sottoscritta tra SCR e la Regione Piemonte di cui al punto (vii) delle Premesse – come prorogata con la nota della Regione Piemonte, acquisita agli atti di SCR con prot. n. 5328 del 13/07/2023 citata in premessa - formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE QUADRO

1. La presente Convenzione Quadro disciplina i rapporti tecnici, amministrativi ed economici tra le Parti relativamente alle seguenti attività, rientranti tra i compiti di SCR e di interesse dell'Ente:

a. acquisizione di forniture e servizi e affidamento di lavori, con gestione delle relative procedure di gara, ed assunzione del ruolo di Responsabile Unico del

Progetto, per le attività di propria competenza, ai sensi dell'art. 15, c. 9 D.lgs. n. 36/2023, in conformità alla normativa vigente in materia di Contratti pubblici;

b. attività di stazione appaltante, con assunzione del ruolo di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, provvedendo alla gestione complessiva degli interventi relativi all'erogazione di servizi, all'acquisizione di forniture in tutte le relative fasi, in conformità alla normativa vigente in materia di Contratti pubblici;

c. attività tecnico-professionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di ingegneria e architettura, consulenze e supporti tecnici e amministrativi, supporto al Responsabile Unico del Progetto e redazione di documentazione tecnica di gara;

d. attività di stazione unica appaltante, con assunzione del ruolo di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, per la gestione complessiva di interventi relativi alla realizzazione di lavori pubblici, in tutte le relative fasi progettuali ed esecutive, in conformità alla normativa vigente in materia di Contratti pubblici.

2. SCR svolge le suddette attività per conto dell'Ente secondo quanto di seguito definito.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE QUADRO

1. La presente Convenzione ha lo scopo di definire le modalità del finanziamento e ogni altro atto relativo alle forme di coordinamento e cooperazione delle attività che verranno espletate.

2. A tal fine, SCR si impegna a confrontarsi periodicamente con l'Ente sul procedere delle attività, garantendo al medesimo l'accesso alle informazioni riguardanti l'oggetto delle prestazioni, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in

materia e, in particolare, a concordare le prescrizioni tecniche che saranno poste in atto.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE QUADRO

1. La presente Convenzione Quadro ha durata di tre anni, eventualmente rinnovabile, con decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'affidamento delle specifiche attività di cui all'art. 2, comma 1 lett. b), c) e d) della presente Convenzione, sarà oggetto di un successivo atto formale tra le Parti (che specificherà le modalità di svolgimento delle prestazioni, la durata, i corrispettivi dovuti a SCR, le modalità di pagamento degli stessi e ogni altro aspetto operativo necessario allo svolgimento dell'incarico ad integrazione di quanto già stabilito nella presente Convenzione Quadro).

L'attivazione delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) della presente Convenzione, avverrà mediante scambio di corrispondenza tra le parti, a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto di quanto prescritto ai successivi commi 2 e 3.

2. Le richieste dell'Ente dovranno pervenire con adeguato anticipo relativamente alle attività di relativo interesse e verranno inserite nella programmazione di SCR compatibilmente con i tempi prescritti dalla legge e con l'organizzazione delle attività della società.

3. In base ai propri atti di programmazione in materia, alle disponibilità di bilancio ed all'effettiva assegnazione delle risorse, l'Ente, con appositi atti da adottarsi precedentemente o contestualmente all'avvio delle attività, assumerà l'impegno finanziario al fine di garantire la copertura economica delle stesse.

4. Le Parti si impegnano, reciprocamente, nello svolgimento dell'attività di competenza, a trasmettere gli atti ritenuti necessari per il miglior svolgimento dei rispettivi compiti e ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa.

5. Al momento della formalizzazione dell'affidamento delle specifiche attività, verranno definite le eventuali forme e modalità di collaborazione tra le Parti con l'indicazione degli uffici o del personale che si intendono coinvolgere.

ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ PER INCARICHI DI CENTRALE DI COMMITTENZA. COMPITI

DELLE PARTI

1. Il presente articolo disciplina i rapporti tra le Parti per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a.

2. L'Ente ha il compito di:

- nominare un Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art 15, comma 1 del d.lgs 36/2023;
- provvedere a redigere, approvare e trasmettere la documentazione tecnica di gara e lo schema di contratto a SCR, contestualmente alla richiesta dell'espletamento della procedura di gara;
- adottare la determinazione a contrarre con indicazione del tipo di procedura di gara prescelta e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, definire i criteri di valutazione, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi (ove necessario dei sub-criteri e dei sub-pesi o sub-punteggi) e le caratteristiche dell'offerta tecnica per l'aggiudicazione della gara, in collaborazione con SCR;

- provvedere all'organizzazione e alla gestione operativa degli eventuali sopralluoghi funzionali alla redazione dell'offerta dei concorrenti in sede di gara;
- fornire a S.C.R. Piemonte S.p.A. le risposte di natura tecnica in fase di richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici partecipanti;
- collaborare con SCR, se richiesto dal RUP di cui all'art. 15, comma 9, D.lgs. n. 36/2023, alle attività di supporto per la verifica dell'anomalia;
- mettere a disposizione, adeguate professionalità esperte nella materia dell'appalto, quali componenti e/o Presidente della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del d.lgs. 36/2023;
- svolgere le attività istruttorie necessarie ai fini di addivenire alla stipula del contratto;
- provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto ed alla gestione delle attività conseguenti.

3. SCR provvede a:

- svolgere le funzioni di centrale di committenza relativamente alle procedure di gara volte all'acquisizione di forniture e servizi e all'affidamento di lavori richieste dall'Ente, fermo restando che le attività di propria competenza termineranno con l'individuazione del soggetto aggiudicatario e il controllo di tutti i requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa per la partecipazione ad una procedura di appalto pubblico e la stipulazione dei relativi contratti;
- nominare al proprio interno il Responsabile Unico del Progetto per le attività di propria competenza, ai sensi dell'art. 15, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023,
- redigere gli atti di gara (il bando di gara ed il disciplinare di gara o l'avviso di manifestazione di interesse e la lettera di invito);

- curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti, provvedendo alle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del d.lgs. n. 36/2023 attraverso il FVOE nonché tramite le ulteriori modalità di cui all'art. 99 d.lgs. n. 36/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, fatta salva *medio tempore* l'applicabilità dell'art. 81 del previgente d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- informare l'Ente dell'avvenuta aggiudicazione, comunicando i risultati della gara, le verifiche di cui al punto precedente ed ogni altra informazione necessaria per la stipula del contratto;
- gestire, con la collaborazione dell'Ente, qualsiasi eventuale controversia con gli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente.

ARTICOLO 7 – ATTIVITÀ PER INCARICHI DI STAZIONE APPALTANTE. COMPITI

DELLE PARTI

1. Il presente articolo disciplina i rapporti tra le Parti per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b) e d).
2. L'Ente ha il compito di:
 - fornire tutte le informazioni, i dati, le indicazioni operative ed i documenti necessari atti alla presa in carico del procedimento da parte di SCR, contestualmente alla formalizzazione dell'incarico;
 - individuare internamente all'Ente un proprio referente con il compito di rapportarsi con il RUP nominato ai sensi dell'art.15, comma 1 del d.lgs. 36/2023 da SCR, al fine di condividere le azioni da intraprendere nelle varie fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle attività.
3. SCR espleta le seguenti attività:

● nomina del RUP (Responsabile Unico del Progetto) ai sensi dell'art.15, comma 1 del d.lgs. 36/2023, cura la gestione delle procedure di gara, per l'affidamento dei servizi e delle forniture e, nel caso di realizzazione di opere, dei servizi di ingegneria, e per l'affidamento ed esecuzione dei lavori (e di qualsiasi servizio e fornitura accessori alla realizzazione delle opere), svolgendo, tra le altre, le seguenti attività:

- redazione della documentazione di gara;
- redazione degli atti di gara e cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi;
- nomina della commissione giudicatrice d'intesa con l'Ente;
- aggiudicazione delle procedure di gara e sottoscrizione dei relativi contratti;
- gestione dei contratti d'incarico relativi alla progettazione dei servizi e delle forniture e, nel caso di realizzazione di opere, dei contratti relativi ai servizi d'ingegneria (redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo, attività di verifica progettuale, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, controllo tecnico contabile e collaudo delle opere) e dei contratti di servizi e forniture accessori alla realizzazione delle opere;
- redazione del documento di indirizzo alla progettazione ai sensi dell'art.3 dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;
- sottoscrizione della validazione, per mezzo del RUP, prima dell'inizio dei lavori;
- gestione del contratto d'appalto relativo ai servizi e alle forniture richieste e alla realizzazione delle opere, con la cura di tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione degli appalti ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento delle attività o dei lavori (SAL);

- approvazione della verifica di conformità e, nel caso di realizzazione di opere, del collaudo;
- comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni previste dal d.lgs. 36/2023;
- cura, previo accordo con l'Ente, degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, e/o alla fase di esecuzione del contratto, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del DPCM 30/06/2011;
- trasmissione all'Ente delle informazioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) del DPCM 30/06/2011;
- nel caso di appalti di lavori pubblici, consegna dell'opera compiuta all'Ente con tutta la documentazione a corredo.

ARTICOLO 8 – ATTIVITÀ PER INCARICHI TECNICO -PROFESSIONALI. COMPITI DELLE

PARTI

1. Il presente articolo disciplina i rapporti tra le Parti per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. c).
2. L'Ente ha il compito di:
 - interpellare SCR, con adeguato anticipo, ogni qualvolta intenda avvalersi del supporto della stessa per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. c);
 - nominare al proprio interno il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs 36/2023;
 - nominare il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) che ha il compito di vigilare sull'operato di SCR per le specifiche prestazioni ad essa affidate;

- individuare al proprio interno un referente con il compito di rapportarsi con i referenti nominati da SCR, al fine di condividere le azioni da intraprendere nelle varie fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle attività;

- mettere a disposizione le informazioni e la documentazione necessarie ed utili per consentire a SCR il perseguimento degli obiettivi ad essa assegnati.

3. SCR si impegna a:

- svolgere le attività tecnico-professionali richieste dall'Ente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenze, supporti tecnico-amministrativi e redazione di documentazione tecnica di gara, Direzione lavori, attività espropriative, alta sorveglianza), nei tempi e nei modi concordati tra le Parti in fase di formalizzazione dell'incarico.

- nominare, nello svolgimento delle proprie attività, specifici referenti per l'attuazione delle singole attività oggetto di incarico.

ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITÀ DI SCR

1. Il corrispettivo spettante a SCR per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) viene determinato secondo la metodologia di determinazione denominata "Corrispettivi spettanti a S.C.R. Piemonte S.p.A. per le attività art. 4 lettere a) b) c) e d) della Convenzione Quadro svolte a favore della Regione Piemonte - METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE", allegata alla Convenzione Quadro sottoscritta tra SCR e la Regione Piemonte di cui al punto (vii) delle Premesse, a sua volta allegata alla presente.

2. In particolare, il compenso per le attività di cui all'art. 2 lettera a) della presente Convenzione – riportate altresì al successivo art. 6, comma 3 - è così, ad oggi, determinato:

Procedure aperte: 27.000,00 €, oltre IVA;

Procedure negoziate: 16.000,00 €, oltre IVA;

Affidamenti diretti: 3.000,00 €, oltre IVA.

Tale compenso sarà corrisposto a S.C.R. Piemonte S.p.A. anche in caso di esito di gara deserta o infruttuosa o revocata per cause non imputabili a SCR.

Il compenso viene erogato a seguito di emissione di fattura da parte di SCR.

Tali tariffe potranno essere adeguate in caso di modifica delle stesse concordata con la Regione Piemonte.

3. Per le citate attività di cui all'art. 2 lettere a) della presente Convenzione il corrispettivo matura al momento dell'aggiudicazione. Si precisa che le procedure di gara sono gestite da SCR in via telematica.

4. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso relativo alle procedure di appalto ed alla fase di esecuzione contrattuale sono a carico di S.C.R. Piemonte S.p.A. nel caso in cui le doglianze avanzate in giudizio siano afferenti alle attività di cui agli artt. 6, 7 e 8, comma 3, della presente Convenzione e sono a carico dell'Ente nel caso in cui siano afferenti alle attività di cui agli artt. 6, 7 e 8, comma 2, della medesima Convenzione.

5. Per le prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e d) il corrispettivo spettante a SCR è determinato sulla base dell'importo complessivo dei beni, servizi o lavori, inclusi gli eventuali oneri per la sicurezza da appaltare, della complessità, delle prestazioni da svolgere e dei parametri di incidenza dell'opera. Il compenso di SCR matura in base alle effettive fasi procedurali svolte da SCR al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. L'importo utilizzato per determinare l'effettivo corrispettivo di SCR, a consuntivo, sarà rideterminato nelle ipotesi in cui l'importo dei beni, servizi o lavori variasse in corrispondenza di eventuali varianti suppletive e di eventuali forniture, servizi e opere supplementari autorizzati. Per le attività legate

alla realizzazione di opere pubbliche, i compensi di SCR sono stabiliti e inseriti all'interno del Quadro Economico delle singole opere.

6. Per le attività di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), il compenso spettante a SCR così come determinato dall'applicazione della metodologia di cui al punto (vii) delle premesse, matura con modalità e termini da concordarsi, di volta in volta, tra le Parti in base alla tipologia di incarico e ai tempi previsti per il suo svolgimento.

7. Se le attività affidate dall'Ente non giungono alla loro conclusione per cause non imputabili a SCR, alla stessa viene comunque riconosciuto ed erogato il corrispettivo delle prestazioni sino ad allora effettuate.

8. A SCR spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Ente, preventivamente autorizzate e non coperte dai corrispettivi di cui sopra. Il rimborso viene effettuato dietro presentazione di regolari documenti contabili corredati da documentazione giustificativa.

ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Al momento della formalizzazione dell'affidamento delle prestazioni viene definito l'importo spettante a SCR secondo quanto riportato nel precedente art. 9, nonché gli eventuali anticipi di remunerazione in riferimento alle attività affidate.

2. L'erogazione del corrispettivo avviene su Conto Corrente intestato a SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.p.A. su coordinate bancarie che verranno appositamente comunicate.

3. L'erogazione del corrispettivo viene effettuata dall'Ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

4. L'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 192/2012 e s.m.i., provvede al pagamento delle fatture di SCR entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica trasmessa all'Ente tramite il Sistema di interscambio (SDI).

5. In caso di ritardo nel pagamento che si protragga oltre il giorno successivo al predetto termine indicato al precedente comma 4, il tasso di mora che potrà essere applicato è quello stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

ARTICOLO 11 - RISORSE FINANZIARIE

1. All'Ente spetta la gestione delle risorse finanziarie erogate per le prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e d).

2. L'Ente conferisce mandato senza rappresentanza a SCR, ai sensi degli artt. 1703 e 1705 del Codice Civile, e s'impegna a garantire alla medesima società l'erogazione tempestiva delle risorse finanziarie necessarie per la gestione e realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 comma 1, lettere b) e d).

3. L'Ente provvederà ad erogare a SCR - che opera per le attività in questione in qualità di stazione appaltante, come mandataria senza rappresentanza – le somme occorrenti per la gestione di ogni fase del ciclo dell'appalto (progettazione, gara, esecuzione e collaudo) degli interventi in oggetto secondo le modalità che verranno definite nell'atto formale di affidamento di cui all'art. 5 comma 1..

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. La trasmissione delle fatture elettroniche viene effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

2. Il Codice Univoco Ufficio dell'Ente per il corretto recapito della fattura elettronica è UFEU37.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ NELL’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

QUADRO

1. Nello svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza di ciascuna delle Parti devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge e regolamentari nazionali e comunitarie vigenti, tra cui si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 36/2023 ed il d.lgs. n. 50/2016 (nelle rispettive parti tempo per tempo vigenti) e il d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

2. SCR s’impegna a comunicare all’Ente qualsiasi evento o circostanza, anche non imputabile ad essa, connessa e/o conseguente alle attività di propria competenza, che possa influire sui tempi di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

3. Ciascuna Parte è responsabile delle attività e delle funzioni di propria competenza e s’impegna a manlevare l’altra in caso di richieste e/o pretese da parte di soggetti terzi, a qualsiasi titolo formulate, conseguenti o connesse a propri inadempimenti.

ARTICOLO 14 –RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano alla migliore diligenza e alla massima riservatezza e ad attenersi a quanto stabilisce il codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti riservati e di segreto professionale, di cui agli artt. 621 e 622 c.p. Ogni informazione, notizia o dato strumentale correlato alle attività previste nella presente convenzione che vengano comunicati o comunque appresi nel corso dell’attività, dovranno essere mantenuti segreti, salvo che non siano o diventino di pubblico dominio per fatto a loro non imputabile.

2. Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito alla cessazione della Convenzione medesima.

ARTICOLO 15 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI

3. Qualsiasi comunicazione inerente alla presente Convenzione deve essere effettuata mediante PEC

4. Le comunicazioni relative all'esecuzione della presente Convenzione saranno effettuate:

a. Per l'Ente:

PEC: aso.cuneo@cert.legalmail.it

b. per SCR: Presidenza Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino.

PEC: presidenza@cert.scr.piemonte.it

ARTICOLO 16 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 E S.M.I. DI SCR

1. L'Ente dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte dell'Ente di tali obblighi è considerata da SCR grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia nascente da o collegata alla presente Convenzione potrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione.

2. Qualsiasi controversia concernente la presente Convenzione che non si risolva tramite accordo tra le Parti sarà rimessa, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Torino.

ARTICOLO 18 – RINVIO A NORME DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione Quadro si fa esplicito rinvio alle norme di riferimento statali, regionali ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili.

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'esecuzione della Convenzione Quadro è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra SCR e l'Ente.

2. La Convenzione può essere modificata con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulata, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

3. Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, potranno essere concordate, anche mediante scambio di corrispondenza, tra i dirigenti/responsabili dei soggetti sottoscrittori.

4. Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Convenzione si fa esplicito riferimento alla Convenzione Quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 22-6868 e sottoscritta tra Regione Piemonte e SCR in data 15/06/2018, in allegato, per le parti applicabili alle prestazioni di cui trattasi (l'art. 6 della suddetta Convenzione Quadro non si considera applicabile).

ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.
2. In tal caso le spese sono a carico della parte richiedente la registrazione.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ed alla vigente normativa nazionale in materia, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.

ARTICOLO 22 – ACCORDO DI CONTITOLARITÀ AI FINI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali, le Parti definiscono con la presente Convenzione l'accordo di contitolarità nel trattamento dei dati, identificando le rispettive responsabilità.

2. S.C.R. Piemonte S.p.A. in relazione alle prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a svolge le seguenti attività:

- a) comunica le informazioni relative al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento, riportando apposita informativa negli atti di gara;
- b) raccoglie i dati personali prodromici allo svolgimento delle procedure oggetto della presente convenzione, provvisti della dichiarazione di presa visione dell'informativa di cui alla lettera a);
- c) effettua tutte le attività di pubblicazione e comunicazione per le proprie competenze previste dagli obblighi di legge, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di protezione dei dati personali;

d) dialoga con l'Ente nelle fasi istruttorie del procedimento, comunicando in forma bidirezionale i dati personali necessari per la gestione della procedura di gara;

e) tratta i dati per il perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione, tramite operazioni di organizzazione, selezione, rielaborazione e qualsiasi altra operazione che si renda necessaria;

f) al termine della procedura di selezione, trasmette all'Ente la documentazione di gara contenente i dati personali trattati durante la stessa, al fine di consentire ad esso l'esecuzione delle successive attività contrattuali e di esecuzione dell'appalto;

g) conserva la documentazione per il periodo sancito dagli obblighi di legge.

2. L'Ente a sua volta svolge le seguenti attività:

a) dialoga con S.C.R. Piemonte S.p.A. nelle fasi istruttorie del procedimento, comunicando in forma bidirezionale i dati personali necessari per la gestione della procedura di gara;

b) al termine della procedura di selezione, riceve da S.C.R. Piemonte S.p.A. la documentazione di gara contenente i dati personali trattati durante la stessa, al fine di avviare le successive attività contrattuali e di gestione dell'appalto. Tali attività costituiranno dei trattamenti di dati indipendenti dai precedenti, di cui l'Ente sarà titolare autonomo e per cui sarà tenuto ad ottemperare separatamente agli obblighi in tema di protezione dei dati personali;

c) effettua tutte le attività di pubblicazione e comunicazione per le proprie competenze previste dagli obblighi di legge, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di protezione dei dati personali;

d) conserva la documentazione per il periodo sancito dagli obblighi di legge.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. nell'informativa sul trattamento dei dati indica il riferimento del proprio Responsabile Protezione Dati, a cui gli interessati potranno rivolgersi per tutti i trattamenti di dati svolti nell'ambito delle procedure oggetto della presente convenzione.

4. I sottoscrittori potranno comunicare i dati di cui ai punti precedenti a soggetti terzi, per attività strumentali alle procedure oggetto della presente convenzione, a cui ricorreranno previa designazione come responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I titolari saranno responsabili per le azioni svolte dai soggetti da essi designati.

Allegati:

Allegato 1: Attività nell'ambito della gestione di processi di acquisizione di forniture, servizi e lavori pubblici: corrispettivi

Allegato 2: Corrispettivi spettanti a S.C.R. Piemonte S.p.A. per le attività art. 4 lettere a) b) c) e d) della Convenzione Quadro svolte a favore della Regione Piemonte -
METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE.

Per l'Ente

Il Commissario straordinario

Dott. Livio Tranchida

Per SCR Piemonte SpA

Il Presidente

Ing. Domenico Massimo Coiro

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate)